



*Il Ministro dell' Ambiente  
e della Tutela del Territorio e del Mare*

**DI CONCERTO CON IL  
MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL  
TURISMO**

**VISTO** l'art. 7 comma 3 del D.lgs 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" come modificato dal D.lgs 16 gennaio 2008, n. 4 "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale";

**VISTI** inoltre gli articoli 26 e 28 del D.lgs 3 aprile 2006 n. 152 come modificato dal D.lgs 16 gennaio 2008, n. 4;

**VISTO** l'allegato II, punto 9), del D.lgs 3 aprile 2006, n. 152 come modificato dal D.lgs 16 gennaio 2008, n. 4 che, ai sensi dell'art. 7 comma 3 dello stesso, prevede la competenza di VIA statale per i progetti concernenti "oleodotti, gasdotti e condutture per prodotti chimici di lunghezza superiore a 40 km e diametro superiore o uguale a 800 mm";

**VISTO** il D.P.C.M. del 27 dicembre 1988, concernente "Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell'art. 3 del D.P.C.M. del 10 agosto 1988, n. 377" e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** l'articolo 9 del D.P.R. 14 maggio 2007, n. 90, che istituisce la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA-VAS, nonché le successive modifiche di cui all'art. 7 comma 1 del Decreto legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito in Legge n. 123 del 14 luglio 2008;



**VISTO** il D.lgs. 29 giugno 2010, n. 128, recante “*Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*”, ed in particolare il comma 5 dell’art. 4 “*Disposizioni transitorie e finali e abrogazioni*”, che così dispone: “*Le procedure di VAS, VIA ed AIA avviate precedentemente all’entrata in vigore del presente decreto sono concluse ai sensi delle norme vigenti al momento dell’avvio del procedimento*”;

**VISTA** la domanda di pronuncia di compatibilità ambientale presentata dalla Società Snam Rete Gas S.p.A. in data 28 aprile 2010, agli atti con prot. DVA-2010-0011253 del 30.04.2012, relativa al progetto di completamento della sesta linea del metanodotto denominato “*Sealine Messina – Palmi*”;


**PRESO ATTO** che:

- il sistema di trasporto del gas attraverso lo stretto di Messina, parte integrante del gasdotto TRASMED (Algeria-Tunisia-Italia), è attualmente costituito da cinque condotte il cui tracciato è posizionato in due diversi corridoi. In particolare:
- corridoio Sud (Mortelle-Favazzina), in cui sono posate le linee 1, 2 e 3, di diametro nominale DN 500 mm (20”) e lunghezza pari a circa 14 km;
- corridoio Nord (Mortelle-Palmi), in cui sono posate le linee 4 e 5, di diametro nominale DN 650 mm (26”) e le stringhe di approdo a terra di Mortelle (lato Sicilia) e di Palmi (lato Calabria) della linea 6 di progetto, di lunghezza pari rispettivamente a 799 m e 881 m. Sono inoltre presenti i due tratti a terra, completamente interrati, che collegano le stringhe con i terminali di Faro Superiore e Palmi;

**PRESO ATTO** inoltre che:

- la Sesta Linea della “*Sealine Messina-Palmi*” è un’opera di potenziamento della rete che si rende necessaria per consentire il trasporto dei quantitativi di gas immessi nel nuovo Punto di Entrata, interconnesso con campi di produzione nazionale di Gela. La condotta, di diametro pari a DN 650 (26”), è costituita da:
  - un tratto a mare di lunghezza pari a circa 28 km, di collegamento della parte a mare degli approdi costieri esistenti di Mortelle (ME) e Palmi (RC);
  - tratto a terra di lunghezza pari a circa 40 m., per completare la continuità della condotta tra l’approdo costiero sulla spiaggia di Mortelle ed il terminale di Faro Superiore (ME) in Regione Sicilia;
- l’opera, consentirà di incrementare l’affidabilità del sistema di trasporto del gas immesso nei Punti di Entrata in Sicilia, che corrisponde al 40% circa del gas complessivamente importato per coprire il fabbisogno italiano;

**PRESO ATTO** che la Società Snam Rete Gas S.p.A. ha provveduto in data 28 aprile 2010 a dare comunicazione al pubblico del deposito del progetto e dello studio di



impatto ambientale, per la pubblica consultazione, tramite annunci a mezzo stampa sui quotidiani "Italia Oggi", "La Gazzetta del Sud" e "La Sicilia";

**VISTA** tutta la documentazione trasmessa dalla Società proponente a corredo dell'istanza di VIA in data 28.04.2010, nonché tutta la documentazione integrativa e di chiarimento pervenuta nel corso dell'istruttoria;

**PRESO ATTO** che:

- gli interventi interferiscono direttamente, sia nel tratto a terra in regione Sicilia, sia nel tratto off-shore in prossimità della costa siciliana, con la ZPS ITA030042 "Monti Peloritani, Dorsale Curcuraci, Antenna mare e area marina dello Stretto di Messina";
- in prossimità degli interventi a terra in Sicilia (a circa 2 km) sono presenti il SIC ITA030008 "Capo Peloro - Laghi di Ganzirri" e il SIC ITA030011 "Dorsale Curcuraci, Antennamare";
- in prossimità degli interventi a terra in regione Calabria e nell'off-shore in prossimità della costa (condotta sottomarina), sono presenti il SIC IT9350158 "Costa Viola e Monte S.Elia" e il SIN "Torre di Taureana";
- al fine di valutare la significatività dell'incidenza dell'opera sui siti direttamente interferiti e i siti in prossimità dell'opera il proponente ha predisposto i relativi Studi di Incidenza;
- complessivamente le conclusioni delle valutazioni di incidenza stimano un disturbo poco significativo e legato esclusivamente alla fase di cantiere sullo status delle specie presenti nei siti Natura 2000 e che le specifiche misure di mitigazione proposte rendono l'intervento in esame compatibile con la situazione ambientale del territorio, non comportando effetti negativi sull'integrità dei Siti Natura considerati;

**PRESO ATTO** che, ai sensi dell'art. 24, comma 4, del D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, come modificato dal D.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico;

**ACQUISITO** il parere favorevole con prescrizioni n. 661 del 25 marzo 2011, espresso dalla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS, che, allegato al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante;

**ACQUISITO** il parere favorevole con prescrizioni del Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo, prot. n. DG/PBAAC/34.19.04/18435 del 27.06.2012, che, allegato al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante;

**ACQUISITO** il parere della Regione Siciliana prot. n. 11393 del 22.02.2012, che allegato al presente decreto ne costituisce parte integrante, nel quale si evidenziano alcune criticità in merito a possibili interferenze alla ZPS ITA030042, causate dal tratto di condotta di collegamento di 30 metri in corrispondenza della spiaggia di Mortella;



**PRESO ATTO** che seppur sollecitata in data 15.04.2011 la Regione Calabria non ha fatto pervenire il proprio parere di competenza;

**PRESO ATTO** che, con riferimento agli *“interventi di posa delle condotte di collegamento subito fuori dal terminale di Faro Superiore e in corrispondenza della spiaggia di Mortelle”*, la Regione Siciliana nel sopra citato parere prot. n. 11393 del 22.02.2012 stimando che essi comportino un'incidenza negativa sulla ZPS ITA030042, ritiene che questi possano essere realizzati subordinatamente all'acquisizione del parere favorevole della Commissione Europea previsto ai sensi del comma 10 dell'art. 5 del DPR 357/1997 e ss.mm.ii.;

**ACQUISITO** il parere n. 1011 del 20.07.2012, che allegato al presente Decreto ne costituisce parte integrante, con cui la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS ha esaminato il predetto parere della Regione Siciliana in ordine alle problematiche che potrebbero derivare per l'integrità del sito ZPS ITA030042;

**CONSIDERATO** che

- la Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, nel detto parere 1011 del 20.07.2012 ha verificato, in particolare per quanto riguarda la ZPS ITA030042 *“Monti Peloritani, Dorsale Curcuraci, Antenna mare e area marina dello Stretto di Messina”*; che essa è interessata:
  - nel tratto a terra, dai lavori di adeguamento del Terminale di Faro Superiore e da un breve tratto di metanodotto (circa 30 mt) in prossimità dello stesso, nonché dal tratto a terra di collegamento previsto tra la linea di metanodotto già posata e l'approdo costiero di Mortelle (circa 30 mt);
  - da circa 9 km di condotta nel tratto off-shore;
- la Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, in merito alle interferenze con habitat e specie prioritarie, rappresenta di avere già previsto, nel parere n. 661 del 25.03.2011, specifiche e puntuali prescrizioni:
  - le n. 16) 18) 19) 20) corrispondenti del presente provvedimento, per mitigare le interferenze dei lavori di posa della condotta in prossimità del Terminale di Faro Superiore;
  - le n. 15), 16) 17) 19), 29) corrispondenti del presente provvedimento, per mitigare le interferenze dei lavori di posa della condotta in prossimità della spiaggia di Mortelle;
- in particolare per l'area di Mortelle, al fine di non interferire con gli habitat e le specie presenti, ed in particolare con la prateria a *Tricholaena teneriffae*, la prescrizione n. 15 prevede la realizzazione di uno studio per l'attraversamento dell'area di Mortelle con tecniche in sotterraneo;



**PRESO ATTO** che il comma 10 dell'art. 5 del DPR 357/1997 e ss.mm.ii. prevede che qualora venga valutata l'incidenza negativa sul sito di importanza comunitaria l'opera possa essere comunque realizzata, qualora ricorra il rilevante interesse pubblico, previo parere della Commissione Europea;

**CONSIDERATO** che la Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS ritiene, nel proprio parere, di avere sufficientemente approfondito in fase istruttoria tutte le problematiche scaturenti dai rapporti fra le opere da realizzare e la presenza del sito natura ZPS ITA030042 e di habitat di specie prioritarie.

Ritiene inoltre che le misure di mitigazione introdotte con le summenzionate specifiche prescrizioni siano di per sé sufficienti ad evitare possibili effetti negativi per l'integrità e la salvaguardia del sito ZPS ITA030042, sia in riferimento alla condotta onshore che in riferimento alla condotta offshore;


**CONSIDERATO** in conclusione che la Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, stante quanto sopra rappresentato, ritiene non condivisibile, e quindi non accoglibile, la proposta della Regione Siciliana in merito all'applicazione di quanto previsto dal citato comma 10 dell'art. 5 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.;

**RITENUTO** pertanto, che non essendo stata valutata una incidenza negativa, sito ZPS ITA030042, non sussistano i presupposti per dover richiedere alla Commissione Europea, il parere di cui al comma 10 dell'art. 5 del DPR 357/1997 e ss.mm.ii.;

**CONSIDERATO** che, ai sensi dell'articolo 26, comma 4, del D.Lgs. 152/06, così come modificato dal D.lgs. 4/2008, il provvedimento di valutazione di impatto ambientale sostituisce o coordina tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale;

**CONSIDERATO** che:

- ai sensi dell'articolo 26, comma 4, del D.lgs. 152/06, così come modificato dal D.lgs. 4/2008, sulla base di quanto indicato dal proponente in sede di presentazione dell'istanza di VIA, si è provveduto ad una ricognizione delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale, da acquisire nell'ambito del procedimento di valutazione di impatto ambientale e relative al livello di progettazione oggetto del procedimento medesimo;
- sulla base della detta ricognizione per il progetto in questione risultava necessario acquisire l'autorizzazione relativa alla movimentazione dei fondali marini, ex articolo 109 del D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii., di competenza del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare. Riguardo detta autorizzazione:
  - a seguito di specifica richiesta da parte della Direzione Generale per le



Valutazioni Ambientali di acquisire un parere tecnico, l'ISPRA a conclusione della propria istruttoria, con nota del 11.10.2012, acquisita al protocollo DVA-2012-0024616 del 12.10.2012, evidenziava la necessità di condurre ulteriori campionamenti del sottofondo marino, al fine di acquisire tutti gli elementi necessari al rilascio della detta autorizzazione;

- con nota del 31.10.2012 prot. DVA-2012-0026326 tale parere è stato trasmesso alla Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS ai fini del completamento dell'istruttoria tecnica di cui all'art. 109 del D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii.;
- con parere n. 1121 del 14.12.2012, che allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante, la Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS ha specificato gli ulteriori approfondimenti tecnici, da effettuare a cura della Società proponente prima della realizzazione dell'opera ovvero in fase di progettazione esecutiva, necessari per la citata autorizzazione art. 109 del D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii.. Tali condizioni sono specificate nella prescrizione n. 1 del presente provvedimento;
- prima della conclusione della conferenza di servizi decisoria dovranno essere acquisite eventuali ulteriori autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale, relativi al livello di progettazione valutato con il presente decreto;
- fermo restando quanto previsto dall'art. 26 del D.lgs 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii., sono fatte salve, e quindi non comprese nel presente atto, le ulteriori autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi in tema di patrimonio culturale eventualmente da rilasciare da parte del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del turismo della Regione.

**VISTA** la nota dell'Ufficio di gabinetto prot. 0011551/GAB del 04.06.2014, ammessa al prot. DVA 0017632 del 06.06.2014, con la quale si evidenzia che l'autorizzazione ex art. 109 del D.lgs 152/2006 inerente la movimentazione dei fondali marini interessati dalla posa della condotta deve essere conseguita o nell'ambito della procedura di valutazione di impatto ambientale o, al più tardi, in seno al procedimento unico concernente il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione dell'opera, qualora nella fase istruttoria di VIA non siano disponibili i risultati della caratterizzazione dei fondali, essenziali per il rilascio dell'autorizzazione;

**CONSIDERATO** che non sono ancora disponibili i risultati delle caratterizzazioni;

**RITENUTO**, sulla base di quanto premesso, di dover provvedere, ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. 152/2006, così come modificato dal D.lgs. 4/2008, alla formulazione del giudizio di compatibilità ambientale per il progetto sopraindicato;

## DECRETA

la compatibilità ambientale del progetto, proposto dalla Società Snam Rete Gas, con sede legale in San Donato Milanese (MI) - piazza Santa Barbara 7 - relativo al progetto di completamento della sesta linea del metanodotto denominato "Sealine Messina - Palmi" tra la Centrale di compressione di Faro Superiore (ME) e il Terminale di ricevimento di Palmi (RC) condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni:

### A) Prescrizioni della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA-VAS

A.1) Prima della conclusione del procedimento unico concernente il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione dell'opera in questione, dovrà essere acquisita l'autorizzazione alla movimentazione dei fondali marini di cui all'art. 109 comma 5 del D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii., che sarà rilasciata dalla competente Direzione Generale per la protezione della natura e del mare del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare previa acquisizione dei pareri delle Regioni interessate. A tal fine dovranno essere condotti i seguenti ulteriori approfondimenti tecnici:

- dovrà essere effettuato lungo la fascia di fondale marino interessata dai lavori di posa della condotta un rilievo geofisico di dettaglio al fine di caratterizzare il fondale marino stesso dal punto di vista batimetrico e morfologico con l'uso di multibeam, side-scan sonar e sub-bottom profiler e magnetometro; nelle zone particolari dovrà essere eseguita anche una ispezione visiva per mezzo di mezzi subacquei tipo ROV. Dovrà inoltre essere eseguito un rilievo per l'esatta identificazione e localizzazione di preesistenti installazioni o strutture sott'acqua (cavi sottomarini, condotte, residuati bellici, relitti, emergenze archeologiche, ecc.) e procedere all'eventuale recupero di materiali o relitti esistenti, in corrispondenza dell'asse del tracciato;
- lungo il tracciato della condotta sottomarina fino a 3 miglia dalla costa dovrà essere implementata la campionatura degli strati dei sedimenti interessati dai lavori, ai fini della caratterizzazione chimico-fisica e microbiologica definitiva del materiale secondo quanto previsto dal DM 24.01.1996. L'area investigata mediante ROV dovrà essere indicata su base cartografica, riportando sulla stessa le rotte di navigazione del ROV georeferenziate atte a dimostrare la totale "copertura" dell'area di intervento. La campagna di caratterizzazione dei sedimenti dovrà essere preventivamente concordata con ISPRA e il giudizio di qualità dei sedimenti caratterizzati dovrà tenere conto degli Standard di Qualità Ambientali (SQA) per sedimenti marini costieri e di transizione fissati dal DM 260/2010;



*In sede di progetto esecutivo e comunque prima dell'inizio dei lavori:*

A.2) per quanto riguarda lo scavo e affossamento della condotta nei tratti susseguenti l'approdo costiero è prescritto l'uso di macchine PBM (Post Buring Machine) o similari in grado di garantire quanto segue:

- a) nel corso delle operazioni di affossamento della condotta il Proponente dovrà adottare tutti gli accorgimenti atti a prevenire la risospensione ed il trasporto dei sedimenti. E' vietato l'uso di macchine PBM o similari dotate di sistemi di fluidificazione del terreno;
- b) le acque aspirate dalle pompe, contestualmente al materiale solido proveniente dall'escavazione, nel caso fossero drenate sul pontone di appoggio, potranno essere re-immesse separatamente a mare, se del caso, solamente una volta chiarificate;

A.3) in relazione a tutto quanto sopra descritto in merito alle criticità ambientali è prescritto che, prima di procedere a qualsiasi operazione sia a terra che a mare lungo le fasce di fondale marino o terreno interessate dai lavori di scavo e posa della condotta, ovvero in sede di progettazione esecutiva, sia presentato all'approvazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un manuale operativo contenente, ma non in modo limitativo, almeno le seguenti principali informazioni e documentazioni:

- a) logistica del cantiere e caratteristiche dei mezzi ed attrezzature di scavo e di posa in opera (pianificazione dei lavori, ubicazione delle aree di lavoro a terra e mare, attrezzature di montaggio e posa quali caratteristiche della linea di varo a mare (lay-barge), attrezzature ausiliarie per procedure particolari o di emergenza, sistema di aggancio dei cavi di tiro, sistema di trazione, caratteristiche dei pontoni e mezzi navali (tipo di scafo, dimensioni, pescaggio, sistema di ormeggio, limiti operativi, ecc.), tipo e caratteristiche dei verricelli, campo ancore, ecc.;
- b) procedure di lavoro e di posa, incluse quelle relative ad operazioni accessorie allo scavo (rinterro e ripristino delle aree, protezione della condotta), procedure di posa (normali, particolari e/o di emergenza), procedure di ispezione e di controllo durante le operazioni di posa, ecc.;

Il Manuale operativo dovrà fare parte integrante dei Capitolati di appalto per le imprese esecutrici dei lavori.

Dovrà altresì essere prevista l'elaborazione di:

- un Piano di sicurezza;
- un Piano di emergenza;
- un Piano dei sistemi di controllo periodico;

da far approvare alle rispettive autorità competenti. Tali Piani dovranno essere integrati da un'analisi degli effetti ambientali derivanti da eventuali malfunzionamenti e incidenti di rottura alla condotta;



- A.4) in fase di progetto esecutivo dovrà essere definita in dettaglio la composizione della lega metallica utilizzata nei sistemi di protezione anticorrosiva della condotta a mare e dovrà essere sottoposta alla valutazione delle ARPA competenti al fine di verificare la necessità di predisporre un programma di monitoraggio relativo al rilascio di metalli nell'ambiente marino da effettuare per tutta la durata dell'esercizio. Le modalità e la tempistica delle attività di monitoraggio dovranno essere definiti in accordo con le ARPA competenti mentre i costi sono a carico del proponente. Tale monitoraggio dovrà sicuramente essere realizzato qualora nei sistemi di protezione siano utilizzati materiali ad alto contenuto di zinco;
- A.5) in sede di progetto esecutivo, dovranno essere valutati tutti i rischi di incidenti, ed in particolare eventuali spillamenti e spandimenti in fase cantiere, e definiti gli eventuali ulteriori accorgimenti per limitarli;
- A.6) in merito alla gestione delle terre e rocce da scavo, in conformità a quanto stabilito dall'art. 186 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i:
- a) il proponente dovrà effettuare il campionamento dei terreni nell'area interessata dai lavori per la caratterizzazione chimica e chimico-fisica di essi, al fine di accertare la piena compatibilità ambientale delle terre e rocce rispetto al loro riutilizzo. Il piano di campionamento, che dovrà essere approvato dalle ARPA competenti, dovrà considerare la potenziale presenza di sostanze inquinanti connesse con le attività antropiche e con le fonti di pressione ambientale riscontrate sull'area interessata dai lavori;
  - b) accertata l'idoneità del materiale scavato al riutilizzo, il proponente dovrà redigere ed attuare un apposito progetto ove vengano definiti:
    - le aree di scavo;
    - la quantità del materiale che sarà riutilizzato, la collocazione e durata degli stoccaggi temporanei dello stesso e la sua collocazione definitiva;
    - la quantità del materiale scavato eccedente e le modalità di rimozione, raccolta e smaltimento dello stesso e degli eventuali corpi estranei provenienti dall'escavazione, secondo le disposizioni in materia di rifiuti.

Qualora il materiale scavato o parte di esso risultasse contaminato e pertanto non idoneo al riutilizzo, esso dovrà essere smaltito in conformità al suddetto D.lgs. n.152/2006 e s.m.i.;

- A.7) dovranno essere definite in dettaglio le modalità operative di pulizia, flussaggio, collaudo e spiazzamento della condotta con particolare attenzione ai seguenti aspetti:
- a) dovranno essere definite le modalità ed il luogo di prelievo dell'acqua marina che sarà utilizzata per la pulizia, flussaggio, pressurizzazione e



spiazzamento della condotta durante la fase di collaudo; le operazioni di prelievo dell'acqua marina dovranno essere svolte sotto il controllo delle ARPA competenti;

- b) dovranno essere definite le modalità e il luogo di smaltimento dell'acqua marina utilizzata; le operazioni di smaltimento dovranno essere svolte sotto il controllo delle ARPA competenti; è prescritto che ai fini della caratterizzazione chimica delle acque stesse (con determinazione almeno degli oli minerali, pH, COD, materiali in sospensione e sedimentabili, tensioattivi) prima del loro smaltimento, queste siano accumulate in navi cisterna di sufficiente capacità rifornite tramite idonee manichette; il risultato delle analisi dovrà essere sottoposto alle ARPA competenti;
- c) dovrà essere definita la modalità per la caratterizzazione chimica e lo smaltimento dei rifiuti raccolti nelle trappole a seguito delle operazioni di pulizia, flussaggio e pulizia interna della condotta, che dovranno essere svolte sotto il controllo delle autorità pubbliche competenti;
- d) lo scarico definitivo delle acque di flussaggio, collaudo e spiazzamento della condotta che si configura come scarico di acque reflue industriali, dovrà avvenire secondo le modalità previste dal D.lgs. 152/2006 e s.m.i. e dovranno essere richieste le relative autorizzazioni alle amministrazioni provinciali territorialmente competenti.

- A.8) dovranno essere predisposti i progetti esecutivi per gli interventi di mascheramento e inserimento paesaggistico dei terminali di Faro Superiore e Palmi attraverso fasce arboree e arbustive di specie autoctone, con caratteristiche omogenee al paesaggio vegetale esistente;
- A.9) per consentire il controllo circa il rispetto delle prescrizioni impartite, la data di inizio lavori ed il cronoprogramma delle singole fasi di ciascun cantiere dovranno essere tempestivamente comunicati (almeno 30 gg. prima) alle Regioni, alle ARPA, alle Provincie, alle Autorità di Bacino competenti e ai Comuni interessati dall'opera;
- A.10) il progetto esecutivo dell'opera dovrà essere corredato da un Progetto di Monitoraggio Ambientale (PMA) redatto secondo le linee guida del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in accordo con le Regioni competenti. Il PMA dovrà individuare anche tutte le criticità ambientali, proponendo le azioni necessarie per il loro monitoraggio, e la verifica di minimizzazione dell'impatto e riguarderà in particolare le seguenti componenti ambientali: Ambiente marino, Suolo e sottosuolo, Vegetazione, flora, fauna ed ecosistemi, Atmosfera e Rumore;
- A.11) il progetto esecutivo dovrà essere corredato degli opportuni capitolati di appalto, nei quali dovranno essere indicate tutte le azioni contenute nel SIA e nelle integrazioni e dovranno essere previsti gli oneri, a carico dell'appaltatore, per far

fronte a tutte le cautele, prescrizioni e accorgimenti necessari per rispettare le condizioni ambientali del territorio interessato dall'opera con particolare attenzione alla salvaguardia:

- a) delle acque superficiali e sotterranee, con idonei schemi operativi relativi al convogliamento delle acque meteoriche e al trattamento delle acque provenienti dalle lavorazioni, dai piazzali, dalle officine e dal lavaggio delle betoniere;
- b) della salute pubblica e del disturbo alle aree residenziali e ai servizi, ivi incluse le viabilità sia locale che di collegamento;
- c) del clima acustico, utilizzando mezzi certificati con marchio CE di conformità ai livelli di emissione acustica contemplati, macchina per macchina, nell'Allegato I al D.lgs. 262/2002 in attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto;
- d) della qualità dell'aria, utilizzando mezzi omologati rispetto ai limiti di emissione stabiliti dalle norme nazionali e comunitarie in vigore alla data di inizio lavori del cantiere;
- e) del terreno di scotico proveniente dalle aree di cantiere e dalla sede stradale che deve essere stoccato, con le modalità riportate nel D.lgs. 152/2006, e s.m.i, nella parte relative alle "Terre e rocce di scavo" e utilizzato nel più breve tempo possibile, per i ripristini previsti. L'eventuale utilizzo di terreno vegetale con caratteristiche chimico fisiche diverse da quelle dei terreni interessati dall'opera, deve essere attentamente valutato e considerato per mantenere la continuità ecologica con le aree limitrofe.

Tali capitoli dovranno essere riferiti sia alla fase costruttiva sia alla fase di gestione dell'opera.

*Durante i lavori:*

A.12) Per le operazioni a mare dovranno adottarsi le seguenti modalità:

- a) le operazioni di collegamento in superficie a Mortelle (tie-in) e il successivo riposizionamento sul fondale della condotta saldata dovranno essere eseguite ad idonea distanza di sicurezza delle indicate praterie di Posidonia e Cymodocea e comunque a distanza opportuna da aree con presenza di ecosistemi sensibili;
- b) tutti i mezzi navali di appoggio operanti nel corso dei lavori dovranno essere dotati di sistemi di ancoraggio speciali con ancore ad alta efficienza e cavi galleggianti; le ancore dovranno essere poste in zone opportunamente preselezionate prive di praterie di Posidonia e Cymodocea al fine di scongiurare ogni forma di impatto sulle praterie



stesse;

- c) in tutte le fasi di lavorazione a mare si dovranno adottare le misure più idonee per ridurre al minimo possibile le vibrazioni indotte, evitando, altresì, la dispersione di sostanze oleose in mare e altri possibili inquinanti derivanti dai mezzi e attrezzature navali;
- d) durante il corso delle operazioni di scavo e affossamento della condotta dopo la posa dovrà essere effettuato il monitoraggio della torbidità dell'acqua a fianco della trincea, mediante prelievo almeno giornaliero di campioni, onde poter controllare l'effetto dello spargimento della frazione fine/sabbia, che comunque siano sfuggiti durante lo scavo, sulle praterie di fanerogame circostante al fine di poter prendere ulteriori provvedimenti a protezione. Il suddetto monitoraggio dovrà essere effettuato in accordo con le ARPA competenti;


A.13) nell'area di cantiere e di deposito, ferme restando le misure di mitigazione esposte nel progetto:

- a) dovranno essere predisposte tutte le misure idonee alla protezione del suolo e sottosuolo ed in particolare dovranno essere impermeabilizzate le superfici interessate con teli adeguati, secondo le tecnologie più avanzate, da rimuovere a fine lavori, in modo da impedire qualunque se pur minima infiltrazione nel suolo e sottosuolo;
- b) le acque derivanti dalle sopradette superfici, sia di lavaggio sia di prima pioggia, dovranno essere convocate in apposite vasche/serbatoi da cui le acque verranno avviate ad idoneo impianto di trattamento, secondo la normativa vigente;
- c) dovranno essere evitati depositi provvisori di materiali in prossimità della costa e nelle aree di pertinenza dei corsi d'acqua, fossi o scoline;
- d) si dovrà provvedere sollecitamente alla pulizia e al ripristino delle aree utilizzate, una volta completate le operazioni e rimossi i macchinari e trasportati a discarica i residui;

A.14) prima di iniziare le operazioni di rinfianco e rinterro con il riutilizzo del medesimo materiale proveniente dall'escavazione questo dovrà essere ispezionato rimuovendo eventuali corpi estranei presenti quali, spezzoni di linea, sfridi di rivestimenti anticorrosivi, ecc. I materiali eccedenti di rifiuto, inclusi i corpi estranei di cui sopra, dovranno essere rimossi, raccolti e smaltiti secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

*In riferimento alla tutela degli habitat e delle specie protette*

A.15) Dovrà essere predisposto uno studio di fattibilità per l'attraversamento dell'area di Mortelle con tecniche in sotterraneo ed dovrà essere effettuata una valutazione comparativa (con la tecnica scavo a cielo aperto) relativamente



all'incidenza dell'opera sugli habitat e specie presenti. Per qualsiasi soluzione adottata dovrà essere realizzata la riqualificazione naturalistica dell'area dunale come indicato nella prescrizione n.17;

- A.16) la progettazione esecutiva delle opere dovrà tenere conto, della vegetazione esistente evitando il più possibile il taglio della vegetazione arborea e arbustiva; le aree di deposito, i percorsi, le piazzole e le carraie di accesso alle aree d'intervento non dovranno interferire con gli habitat naturali e, per quanto possibile, utilizzare percorsi ed aree alternative.  
Per l'area di Mortelle (realizzazione del breve tratto di collegamento alla linea esistente) dovrà in particolare essere presentato un progetto di dettaglio dell'area di cantiere, delle attività, delle fasi di cantiere e delle misure di mitigazione che saranno intraprese per la tutela e la salvaguardia delle emergenze floristiche presenti. Per l'accesso all'area di cantiere dovrà essere utilizzata esclusivamente la viabilità esistente, senza in alcun modo interferire con l'arenile. L'area di cantiere (pista di lavoro) dovrà essere ridotta a 10 mt;
- A.17) per la realizzazione degli interventi di ripristino vegetazionale e morfologico nel tratto di collegamento di Mortelle dovrà essere predisposto un progetto esecutivo, concordato con Ispra, utilizzando le migliori tecniche di ingegneria ambientale disponibili e considerando anche le iniziative per la tutela degli habitat e delle specie realizzate nell'ambito del programma LIFE Natura. Il progetto di ripristino e riqualificazione naturalistica dovrà interessare una fascia più ampia, considerando almeno 50 mt dall'asse della linea;
- A.18) per la realizzazione degli interventi di ripristino vegetazionale e morfologico nel tratto di collegamento in prossimità di Faro Superiore dovrà essere redatto un progetto esecutivo di ripristino vegetazionale e ricomposizione ambientale/paesaggistico al fine di incrementare il livello di naturalità e qualità dell'area intorno all'impianto;
- A.19) In sede di progetto esecutivo per le aree d'intervento:
- in prossimità del Terminale Faro Superiore dovrà essere accertato che l'area e la pista di cantiere non interferiscano con l'habitat prioritario \*6220 *Percorsi substeppici di graminacee e piante annue del Thero-Brachypodietea*.
  - in prossimità dell'approdo di Mortelle dovrà essere accertato che l'area e la pista di cantiere non interferiscano con l'habitat d'interesse comunitario *Habitat 1210 – Vegetazione annua delle linee di deposito marine; Habitat 2110 - Dune embrionali mobili*.
- A tal fine dovrà essere redatto un progetto di dettaglio che escluda l'interferenza suddetta. Il progetto dovrà indicare la localizzazione delle opere e dei relativi cantieri e la descrizione delle modalità operative in fase di cantiere e dovrà definire altresì le misure di mitigazione adottate;
- A.20) in riferimento ai siti natura 2000 i lavori dovranno essere eseguiti al di fuori del



periodo di riproduzione/nidificazione delle specie faunistiche e dovranno essere adottate tutte le misure necessarie per non arrecare disturbo alla fauna; dovranno essere attuate tutte le mitigazioni a tutela della fauna e della vegetazione descritte nel SIA per i Siti natura 2000;

A.21) al fine di tutelare i mammiferi marini da eventuali impatti causati dal rumore subacqueo:

- a) durante le operazioni a mare devono essere presenti nell'area di cantiere e a bordo dei mezzi navali due osservatori qualificati MMO (Marine Mammals Observer), esperti nel riconoscimento di cetacei ed appartenenti ad Enti accreditati (tra cui anche l'ISPRA); le tecniche di avvistamento dovranno essere sia di tipo visuale, con l'ausilio del binocolo, che di tipo acustico, mediante l'uso di idrofoni;
- b) nel caso di accertata presenza di mammiferi marini, soprattutto se accompagnati da piccoli, in un'area di almeno un miglio marino di raggio attorno al cantiere, dovranno essere sospese le attività. L'inizio delle attività sarà posticipato fino all'allontanamento degli animali, attendendo almeno 30 minuti dall'ultimo avvistamento; nel caso gli animali siano segnalati nella fascia compresa tra 1 e 3 miglia marine attorno al cantiere, sarà necessario effettuare un avvio morbido (soft -start) dei mezzi e attrezzature di cantiere; inoltre, durante i 30 minuti antecedenti l'inizio delle attività, è previsto che gli osservatori si accertino dell'assenza anche di singoli individui nelle aree limitrofe;
- c) al termine dei lavori a mare dovrà essere compilato un rapporto, nel quale saranno riportati la data e la localizzazione delle opere a mare, la tipologia e le specifiche delle attrezzature impiegate, il numero e il tipo dei mezzi navali impegnati, la registrazione di tutte le occorrenze (sospensione delle attività, durata delle sospensioni, numero dei soft-start ecc); relativamente alle osservazioni dei mammiferi, dovranno essere indicate le modalità dell'avvistamento, le specie, il numero di individui, le coordinate, l'ora e le condizioni meteo-climatiche; inoltre dovranno essere riportate le considerazioni degli osservatori qualificati MMO. Il rapporto dovrà essere trasmesso al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (Direzione Valutazioni Ambientali e Direzione Protezione della Natura e del Mare) e all'ISPRA; il formato dei dati dovrà essere sia cartaceo che elettronico, quest'ultimo compatibile con le specifiche pubblicate sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

A.22) il periodo dell'esecuzione delle operazioni a mare dovrà essere definito in modo tale da non interferire con i periodi di riproduzione di mammiferi marini, chelonidi, specie ittiche e crostacei, bentonici e/o stanziali e pelagici, la cui presenza - anche saltuaria - nell'area considerata sia accertata da letteratura scientifica esistente. In relazione a ciò si ritiene opportuno predisporre in



accordo con ISPRA una relazione da trasmettere al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (Direzione Valutazioni Ambientali e Direzione Protezione della Natura e del Mare) prima dell'inizio dei lavori a mare. In linea generale, le operazioni a mare dovranno essere condotte durante il periodo invernale;

- A.23) il proponente dovrà attuare tutte le misure di mitigazione proposte nello SIA e nelle successive integrazioni. I ripristini dovranno essere effettuati in modo tale da consentire l'uso del suolo ante operam. Per la produzione delle specie arbustive ed arboree autoctone si dovrà far ricorso all'approvvigionamento del materiale genetico ecotipico, privilegiando vivai specializzati che trattino materiale di propagazione autoctono certificato; qualora tale condizione non fosse attuabile nel territorio regionale, dovrà essere predisposta un'adeguata struttura vivaistica con certificazione di utilizzo di materiale da propagazione locale. I ripristini dovranno essere supportati da successive cure colturali che dovranno essere effettuate fino al completo affrancamento della vegetazione e comunque ripetute con frequenze idonee per un periodo non inferiore ai cinque anni successivi all'ultimazione dei lavori;
- A.24) prima dell'inizio dei lavori, dovrà essere elaborato, in accordo con le competenti autorità (Regione, Corpo Forestale) un progetto complessivo di monitoraggio e gestione, di durata almeno quinquennale, con verifiche annuali, degli neoecosistemi derivanti dagli interventi di ripristino, relativamente a: evoluzione dei suoli, sviluppo della vegetazione e dinamica evolutiva degli stadi delle serie vegetazionali;

*In riferimento alla salute pubblica*

- A.25) Per quanto riguarda le emissioni atmosferiche ed acustiche in fase di cantiere, ferme restando le misure di mitigazione espresse nel progetto:
- a) il proponente dovrà assicurare che l'impresa appaltatrice adotti tutti gli accorgimenti tecnici nonché le modalità di gestione del cantiere, atte a ridurre la produzione e la propagazione di polveri; a tal fine si prescrive di bagnare giornalmente la fascia di lavoro della condotta in prossimità dei ricettori, considerando un raggio di m 200 da questi; una costante bagnatura delle aree interessate da movimentazione di terreno dei cumuli di materiale stoccati nelle aree di cantiere; in caso di presenza di evidente ventosità, dovranno essere realizzate apposite misure di protezione superficiale delle aree assoggettate a scavo o riporto tramite teli plastici ancorati a terra, fino alla stesura dello strato superficiale finale di terreno vegetale;
  - b) relativamente alle emissioni acustiche durante le fasi di cantiere in prossimità di ricettori sensibili dovranno essere realizzate barriere antirumore mobili;



A.26) in riferimento all'impiego di apparecchiature radiografiche per il collaudo delle saldature dovrà essere rispettato quanto previsto dal D.lgs. 230/1995 e successive modifiche ed integrazioni, in particolare:

- a) visto l'allegato IX del Decreto Legislativo citato in riferimento alle sorgenti mobili utilizzate sul territorio ed in particolare quanto disposto al punto 7.2 comma b, prima dell'inizio di ogni attività delle apparecchiature indicate, dovrà essere data preventiva comunicazione (almeno 15 gg prima dell'inizio dell'impiego in un determinato ambito), agli organi di vigilanza territorialmente competenti; detta comunicazione dovrà contenere informazioni in merito al giorno, ora e luogo in cui inizieranno i lavori, la loro presunta durata, con allegata copia della relazione dell'Esperto Qualificato, redatta ai sensi degli artt. 61 e 80 dello stesso decreto legislativo, con particolare riferimento alle norme tecniche, specifiche per il tipo di intervento, nonché alle procedure di emergenza;
- b) dovrà essere effettuata la comunicazione di cui all'art. 22 del D.lgs. 230/1995 e successive modifiche ed integrazioni alle autorità competenti;
- c) la relazione preliminare dovrà essere integrata dall'esperto qualificato con l'indicazione dei criteri di valutazione della zona controllata e maggiore dettaglio tecnico della caratterizzazione della stessa;
- d) dovranno essere predisposte dall'esperto qualificato le norme interne di protezione e sicurezza adeguate al rischio di radiazioni; una copia di tali norme dovrà essere consultabile nei luoghi frequentati dai lavoratori ed in particolare nelle zone controllate;
- e) dovranno essere predisposte dall'esperto qualificato le norme di utilizzo e, nell'ambito di un programma di formazione finalizzato alla radioprotezione, dovranno essere edotti i lavoratori in relazione alle mansioni cui sono addetti, dei rischi specifici cui sono esposti, delle norme di protezione sanitaria, delle conseguenze derivanti dalla mancata osservanza delle modalità di esecuzione del lavoro e delle norme interne di radioprotezione;
- f) dovranno essere apposte segnalazioni che indichino il tipo di zona e la natura delle sorgenti ed i relativi tipi di rischio e dovrà essere indicata mediante appositi contrassegni la sorgente di radiazioni ionizzanti.

*Altre disposizioni*

A.27) In tutte le fasi di realizzazione ed esercizio dell'opera:

- a) dovranno essere utilizzati materiali non inquinanti e si dovrà fare ricorso a tecniche che garantiscano che le eventuali scorie prodotte non permangano nell'ambiente e che impediscano comunque ogni possibile



inquinamento del suolo, delle falde acquifere e delle acque marine;

- b) lo smaltimento dei rifiuti prodotti dovrà avvenire secondo le modalità previste dal D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- c) dovranno essere adottate le misure più idonee per ridurre al minimo possibile le vibrazioni indotte;

A.28) durante la fase di esercizio il proponente dovrà fare un monitoraggio semestrale delle sostanze in traccia potenzialmente nocive o inquinanti, secondo modalità definite in accordo con le ARPA competenti. I dati dovranno essere trasmessi al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

A.29) cinque anni prima della dismissione delle opere il proponente dovrà sottoporre all'approvazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il piano esecutivo di dismissione e del ripristino ambientale delle aree interessate dall'opera, con l'indicazione delle risorse necessarie, delle forme di finanziamento e di accantonamento. L'esecuzione del piano sarà a carico del proprietario del sistema.

#### **B) Prescrizioni del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo**

B.1) Per la *parte offshore* dovrà essere realizzato un rilievo morfologico del fondale marino interessato dai lavori finalizzato all'individuazione di eventuali beni sommersi da eseguire sentita la Soprintendenza del Mare della Regione Siciliana e la Soprintendenza per i beni archeologici della Calabria;

B.2) per la *parte onshore* ai fini della tutela archeologica delle aree interessate dalle opere, i lavori di scavo e i movimenti di terra dovranno essere realizzati con la vigilanza costante da parte delle Soprintendenze competenti, alle quali, a tal fine, dovrà essere comunicata a mezzo fax, con anticipo di almeno 10 giorni, la data di inizio dei lavori;

B.3) in caso di eventuali ritrovamenti, dovrà essere predisposta una documentazione dei reperti secondo le modalità impartite dalle Soprintendenze competenti, anche per quanto riguarda le scale di rappresentazione grafica;

B.4) saranno a carico della committenza tutte le spese necessarie per l'ottemperanza dei punti 1. 2. e 3., che potrebbero prevedere anche indagini stratigrafiche archeologiche in estensione con scavo a mano, ai fini della tutela archeologica di tutte le aree interessate dai lavori, comprese quelle di cantiere e quelle destinate ad opere accessorie;

B.5) per quanto riguarda la tutela delle valenze paesaggistiche, durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere adottate tutte le misure necessarie per minimizzare qualsiasi modifica dell'ecosistema e del paesaggio, riducendo al minimo le aree di cantiere;



- B.6) a conclusione dei lavori di interro delle condotte dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi antecedente gli interventi, ricostituendo la morfologia originaria del territorio anche per quanto riguarda l'aspetto vegetazionale, con particolare attenzione a tutte le fasi lavorative e operative che interessano l'attraversamento delle fasce dunali dove non dovranno sussistere opere in calcestruzzo o in cemento armato a vista e dove, per il ripristino dello stato dei luoghi a fine lavori, dovrà essere realizzato un rilievo *ante operam*, corredato da una adeguata documentazione fotografica;
- B.7) dovranno essere realizzate appropriate opere di mitigazione e compensazione nell'area del Terminale di Palmi, con l'implementazione della vegetazione esistente, che, evitando artificiosi assetti, dovrà essere intensificata opportunamente dove necessario per minimizzare l'impatto visivo dei manufatti, con la messa a dimora di specie autoctone e/o naturalizzate nella fascia climatica mediterranea;
- B.8) la prevista ricostruzione dell'esistente gabbionata, prevista nella parte onshore siciliana, dovrà essere eseguita con gli stessi conci di quella demolita integrandoli, se necessario, con altri conci lapidei della stessa natura litologica, inoltre, le facciate di eventuali opere a vista in cemento armato e/o calcestruzzo per supporti e pozzetti al di fuori della fascia dunale dovranno essere rivestite con pietrame locale;
- B.9) a fine lavori tutte le aree di cantiere dovranno essere ripulite e rinaturalizzate ed i materiali di risulta portati in discariche autorizzate allo smaltimento.

**C) Prescrizioni della Regione Siciliana**

- C.1) Durante la fase di cantiere per la posa della condotta sottomarina nel tratto siciliano, dovrà essere posta attenzione nell'ancoraggio della nave posa tubi, in modo da non interferire negativamente con le praterie di fanerogame marine presenti nell'intorno del tracciato del metanodotto.

L'ottemperanza alle prescrizioni di cui sopra dovrà essere verificata:

- dalle Regioni competenti di concerto con le ARPA: prescrizione n. A.10);
- dalle ARPA competenti: prescrizioni n. A.4), A.5), A.7), A.11), A.13), A.14), A.25), A.26), A. 27);
- dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare: prescrizioni n. A.1), A.2), A.3), A.6), A.8), A.28), A.29);
- dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con ISPRA: prescrizioni n. A.15), A.16), A.17), A.18), A.19), A.20), A.21), A.22), A.23), A.24);
- dalle Regioni competenti di concerto con l'ISPRA: prescrizione A.12);
- Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo: prescrizioni di cui al punto B (da B.1 a B. 9);



Le Amministrazioni sopracitate cui è demandata la Verifica di ottemperanza delle prescrizioni sopradette provvederanno all'inoltro dei relativi esiti al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Il presente provvedimento sarà comunicato alla Società Snam Rete Gas S.p.A., al Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo, al Ministero dello Sviluppo Economico, alla Regione Siciliana, alla Regione Calabria, della Provincia di Messina, della Provincia di Reggio Calabria, del Comune di Messina, del Comune di Palmi, all'ISPRA, all'ARPA Calabria, all'ARPA Sicilia, alla Direzione Generale per la protezione della natura e del mare..

Sarà cura delle Regioni Sicilia e Calabria comunicare il presente provvedimento alle altre Amministrazioni e/o organismi eventualmente interessati.

La Società Snam Rete Gas S.p.A. provvederà alla pubblicazione del presente provvedimento per estratto nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 27 del D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, così come modificato dal D.lgs. 4/2008, notiziandone il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali, e trasmetterà al medesimo e al Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo copia del provvedimento autorizzativo finale pubblicato ai sensi dell'art. 14 *ter*, comma 10, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 26, comma 6 del D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, così come modificato dal D.lgs. 4/2008, il progetto di cui al presente provvedimento dovrà essere realizzato entro cinque anni decorrenti dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Trascorso tale periodo, fatta salva la proroga concessa su istanza del Proponente, la procedura di valutazione dell'impatto ambientale dovrà essere reiterata.

Il presente decreto è reso disponibile, unitamente ai pareri della Commissione Tecnica per la Valutazione dell'Impatto Ambientale VIA-VAS, del Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo, e al parere della Regione Siciliana, sul sito WEB del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni e al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Roma li

IL MINISTRO  
DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA  
DEL TERRITORIO E DEL MARE

IL MINISTRO  
DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E  
DEL TURISMO

